

CIRCOLARE INFORMATIVA

II GREEN PASS RAFFORZATO

A seguito del [Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2021](#), è stato approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per il contenimento della “quarta ondata” dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali in svariati ambiti.

Di seguito, le principali misure in sintesi contenute nella **BOZZA DEL PROVVEDIMENTO (NON ANCORA PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE)**:



INTRODUZIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO (C.D. “SUPER GREEN PASS”)

Viene introdotto il **green pass rafforzato (c.d. “super green pass”)** rilasciato solo a seguito di **AVVENUTA VACCINAZIONE o GUARIGIONE, ma NON di tampone** (sia esso molecolare o antigenico rapido).

- **ZONE GIALLA E ARANCIONE: a far data dal 29 novembre 2021**, la fruizione di servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti limitati o sospesi in dette aree, rimarranno comunque **consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato**, seppur nel rispetto delle regole previste nella zona bianca (es. distanziamento interpersonale di almeno un metro, obbligo di mascherine al chiuso). Fanno eccezione i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti *ivi* alloggiati, nonché delle mense e catering continuativo su base contrattuale, per i quali è richiesto il possesso del green pass “ordinario”.
- **ZONA BIANCA: a far data dal 6 dicembre 2021 e fino al prossimo 15 gennaio 2022**, il green pass rafforzato è richiesto **anche in zona bianca per l’accesso ad attività e servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, nei seguenti ambiti: spettacoli; eventi sportivi; ristorazione al chiuso; feste e discoteche; cerimonie pubbliche (ED EVENTUALI ALTRE CATEGORIE CHE VERRANNO SPECIFICATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IN GAZZETTA UFFICIALE)**. Anche in questo caso, fanno eccezione i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti *ivi* alloggiati, nonché delle mense e catering continuativo su base contrattuale, per i quali è richiesto il possesso del green pass “ordinario”.
- **ZONA ROSSA: NON cambiano le regole** previste dagli artt. 38 e ss. del DPCM 2 marzo 2021. Vengono dunque previsti coprifuoco, nonché restrizioni e chiusure per svariati ambiti di attività, anche per i soggetti dotati di green pass rafforzato.



IL GREEN PASS “NORMALE”

A far data dal 6 dicembre 2021, ci sarà l’obbligo di green pass “normale” per l’accesso ai seguenti servizi e attività:



Alberghi e strutture ricettive;



Spogliatoi e docce (escluso per gli accompagnatori di persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità) di piscine, centri natatori, palestre, centri benessere;



Servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale. In tali ambiti i controlli saranno effettuati a campione.



RIDUZIONE VALIDITÀ DEL GREEN PASS (“NORMALE” E GREEN PASS RAFFORZATO)

La durata delle “Certificazioni verdi Covid-19” (c.d. Green Pass) viene ridotta dagli attuali **12 mesi** a **9 mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario.

In caso di somministrazione della dose di richiamo (c.d. *booster*) il green pass ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione.



OBBLIGO VACCINALE IN AMBITO SANITARIO

A far data dal 15 dicembre 2021, gli esercenti le professioni sanitarie sono obbligati a effettuare la dose di richiamo (c.d. *booster*) del vaccino anti Covid-19, nel rispetto di quanto previsto dalla [Circolare del Ministero della Salute dello scorso 22 novembre 2021](#), ossia con un intervallo minimo di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Salvo il caso di esenzione vaccinale, dove viene prevista la possibilità di assegnazione del soggetto a una mansione alternativa, senza decurtazione della retribuzione, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di vaccinazione primaria (anche con riguardo alla dose di richiamo) il soggetto viene **immediatamente sospeso** fino al completamento del ciclo vaccinale primario (o della relativa dose di richiamo) e comunque non oltre il termine di sei mesi a far data dall’entrata in vigore del decreto in commento.

Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.



ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE AD ALTRE CATEGORIE

A far data dal prossimo 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale di cui sopra (e relative conseguenze in caso di suo mancato adempimento) **viene esteso** anche con riferimento alle seguenti categorie:

- **Personale amministrativo della sanità;**
- **Docenti e personale amministrativo della scuola;**
- **Militari;**
- **Forze dell'ordine;**
- **Personale del soccorso pubblico.**

Restiamo a disposizione per ogni maggior informazione o chiarimento.